



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747  
[www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle) - posta certificata: [cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it) - posta elettronica: [cpempedocle@mit.gov.it](mailto:cpempedocle@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 02/2017**

*Interdizione specchio acqueo per presenza condotte fognarie sottomarine*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

- VISTO:** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot.n.82/84929/II del 10.12.2001;
- VISTE:** le procedure delineate dall'Istituto Idrografico della Marina Militare con pubblicazione n. I.I. 3173, afferente le "norme di compilazione dell'informazione nautica e norme di esecuzione di una campagna di aggiornamento della documentazione nautica da parte della Guardia Costiera";
- VISTA:** la necessità di adottare misure di sicurezza della navigazione e di polizia marittima, per motivi di sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- VISTO:** l'art.111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", come parzialmente modificato con il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTI:** gli articoli 17, 28 e 30 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione), nonché l'art.59 del D.P.R. 15.02.1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico), che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici";

**RENDE NOTO**

- A) Che nel tratto di mare prospiciente il porto del Comune di Porto Empedocle (AG) è presente ed "in uso" una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui urbani provenienti dal locale depuratore, con radice nel punto di coordinate: LAT 37°16'53,215"N – LONG 013°32'16,328"E e testata nel punto di coordinate: LAT 37°15'37.615"N – LONG 013°32'59,577"E (WGS84) e di lunghezza pari a mt. 2.600 metri, come da planimetria allegata (che è parte integrante della presente ordinanza).
- B) Che nel tratto di mare prospiciente la località "Siculiana Marina" del Comune di Siculiana (AG) è presente ed "in uso" una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui urbani provenienti dal locale depuratore, con radice nel punto di coordinate: LAT 37°19'57,66"N – LONG 013°23'36,44"E e testata nel punto di coordinate: LAT 37°18'48,58"N –LONG 13°22'59,11"E (WGS84) e di lunghezza pari a mt. 2.300 metri, come da planimetria allegata (che è parte integrante della presente ordinanza).

- C) Che nel tratto di mare prospiciente la località "San Leone" del Comune di Agrigento sono presenti ed "in uso" n° 3 condotte sottomarine per lo scarico dei reflui urbani provenienti dal locale depuratore.
- Padri Vocazionisti: radice nel punto di coordinate: LAT 37°15'43,36"N – LONG 013°34'34,33"E e testata nel punto di coordinate: LAT 37°14'39,52"N – LONG 013°33'21,06"E (WGS84) e di lunghezza pari a mt. 2.700 metri, come da planimetria allegata (che è parte integrante della presente ordinanza).
  - Pubblica Sicurezza: radice nel punto di coordinate: LAT 37°15'28,41"N – LONG 013°35'33,26"E e testata nel punto di coordinate: LAT 37°14'10,87"N – LONG 013°34'43,38"E (WGS84) e di lunghezza pari a mt. 2.700 metri, come da planimetria allegata (che è parte integrante della presente ordinanza).
  - Sollevamento Dune: radice nel punto di coordinate: LAT 37°14'35,36"N – LONG 013°36'40,87"E e testata nel punto di coordinate: LAT 37°14'27,99"N – LONG 013°36'33,32"E (WGS84) e di lunghezza pari a mt. 2.700 metri, come da planimetria allegata (che è parte integrante della presente ordinanza).

## **ORDINA**

### **Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)**

- 1.1** Con decorrenza immediata, fermo restando il divieto di cui all'articolo 111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di salvaguardare la citata condotta sottomarina da possibili danneggiamenti derivanti dal getto in mare delle ancore e dalle attività di pesca, all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore a mt. 100 (cento) da ogni punto della condotta di cui al "rende noto", è interdetto l'ancoraggio e la pesca (quest'ultima se esercitata con attrezzi che possano avere contatto con il fondale marino).

### **Art. 2 (Norme sanzionatorie)**

- 2.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 2.1.1 art. 1164, 1231 del Codice della Navigazione;
  - 2.1.2 art. 336-360, 650-651, 658-660, 673 del Codice Penale;
  - 2.1.3 art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171;
  - 2.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
  - 2.1.5 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
- 2.2** I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

### **Art. 3 (Norme finali)**

- 3.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 3.1.1 pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
  - 3.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 3.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 3.2.1 amministrazioni comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili d'interesse;
  - 3.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;

3.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;


**3.3** Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.


**Porto Empedocle, 16/03/2017**

**IL COMANDANTE**  
**Capitano di Fregata (CP)**  
**Filippo M. PARISI**


*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

# Planimetria





# Porto Empedocle





# San Leone



CANNATELLO